

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE
DELL'AUTORITÀ D'AMBITO N. 2
"BIELLESE - VERCELLESE - CASALESE"**

Sommario

TITOLO I - DELLE NORME GENERALI

- Art. 1 (*Costituzione dell'Autorità*)
- Art. 2 (*Servizio Idrico Integrato*)
- Art. 3 (*Obiettivi dell'Autorità*)
- Art. 4 (*Durata e modificazioni della convenzione*)
- Art. 5 (*Rappresentanza*)
- Art. 6 (*Aree Territoriali Omogenee*)
- Art. 7 (*Partecipazione*)

TITOLO II - DELLA STRUTTURA

- Art. 8 (*Organizzazione dell'Autorità d'ambito*)

Capo I - La Conferenza

- Art. 9 (*Definizione*)
- Art. 10 (*Funzionamento*)

Capo II - Il Presidente

- Art. 11 (*Presidente dell'Autorità d'Ambito e Comitato esecutivo*)

Capo III - Gli uffici

- Art. 12 (*Individuazione degli uffici degli enti locali*)
- Art. 13 (*Competenze degli uffici di presidenza dell'Autorità*)
- Art. 14 (*Competenze degli uffici decentrati dell'Autorità*)
- Art. 15 (*Personale, direttore e segretario amministrativo*)

Capo IV - I Sindaci

- Art. 16 (*Poteri dei Sindaci sulla gestione del servizio*)

TITOLO III - DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capo I - Criteri di gestione

- Art. 17 (*Gestione del Servizio Idrico Integrato*)
- Art. 18 (*Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti*)
- Art. 19 (*Organismi esistenti non salvaguardati*)
- Art. 20 (*Tariffa del Servizio Idrico Integrato*)
- Art. 21 (*Autorizzazione all'esecuzione di opere*)

Capo II - Accesso e controllo

- Art. 22 (*Diritto degli utenti*)
Art. 23 (*Pubblicazione e accesso degli enti*)
Art. 24 (*Controllo*)

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 25 (*Rapporti finanziari*)
Art. 26 (*Dotazione dell'Autorità d'Ambito*)
Art. 27 (*Sede dell'Autorità d'Ambito e del Gestore*)
Art. 28 (*Modificazioni della convenzione*)
Art. 29 (*Modificazioni dell'ambito territoriale ottimale*)
Art. 30 (*Modificazioni della forma di organizzazione dell'Autorità d'Ambito*)

TITOLO V - DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 31 (*Quote di rappresentanza*)
Art. 32 (*Prima riunione d'Assemblea delle Aree Territoriali Omogenee*)
Art. 33 (*Organi e uffici in prima attuazione*)

TITOLO I
DELLE NORME GENERALI

Art. 1

(Costituzione dell'Autorità)

1. E' costituito l'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 «Biellese, Vercellese, Casalese» d'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (l. 5 gennaio 1994, n. 36), composto dai Comuni indicati nell'allegato A della presente convenzione, dalle Province di Alessandria, Biella, Vercelli e Torino, nonché dalle Comunità montane Valsesia, Bassa Valle del Cervo e Valle Oropa, Alta Valle Cervo, Prealpi Biellesi, Valle di Mosso, Val Sessera, Alta Valle dell'Elvo, Bassa Valle dell'Elvo, ai sensi della l. Regione Piemonte, 20 gennaio 1997, n° 13.
2. Gli enti locali che costituiscono l'Ambito n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", ai sensi e per gli effetti del Capo II della legge n° 36 del 1994, cit., nonché in attuazione della L. R. n° 13 del 1997, cit., stipulano la presente convenzione di cooperazione per l'esercizio in forma associata delle funzioni aventi ad oggetto l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

Art. 2

(Servizio Idrico Integrato)

1. Il Servizio Idrico Integrato è organizzazione unitaria dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta, collettamento e di depurazione delle acque reflue.
2. L'Autorità d'Ambito, in nome e per conto degli enti locali titolari dei servizi, assolve ai compiti e alle funzioni di Servizio Idrico Integrato per l'intero Ambito secondo le forme e nei modi stabiliti dalle norme europee, dalle leggi della Repubblica italiana e dalla presente convenzione.
3. In particolare l'Autorità, con l'approvazione e l'aggiornamento del programma di attuazione delle infrastrutture idriche e del relativo piano finanziario, definisce il livello quali-quantitativo del Servizio Idrico, nonché la tariffa del Servizio Idrico Integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994, nonché la finalizzazione e la destinazione dei proventi tariffari.
4. L'Autorità individua il modello organizzativo, la forma di gestione e l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti e procede all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti attinenti il Servizio Idrico Integrato.

5. Assicura il controllo operativo tecnico e gestionale del Servizio Idrico Integrato con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori ai fini di una corretta applicazione della tariffa e della tutela degli utenti.

Art. 3

(Obiettivi dell'Autorità)

1. In conformità alle direttive e agli indirizzi della pianificazione Regionale e di Bacino l'esercizio delle funzioni dell'Autorità è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- a) gestione all'interno dell'Ambito dei servizi idrici integrati sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e con il vincolo della reciprocità di impegni;
- b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
- c) protezione e tutela delle risorse idriche, nonché loro utilizzazione ottimale e sostenibile in un'ottica di rinnovabilità della risorsa;
- d) salvaguardia e riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- e) unitarietà del regime tariffario nell'Ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la tutela di situazioni di disagio da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
- g) definizione e attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue, nonché al contenimento delle perdite in rete;
- h) valorizzazione del patrimonio gestionale pubblico esistente sul Territorio d'Ambito, mediante forme di organizzazione finalizzate allo sviluppo di strategie sinergiche e di integrazione tra i diversi soggetti.

Art. 4

(Durata e modificazioni della convenzione)

1. La durata della presente convenzione è di anni venticinque dalla data di sottoscrizione della medesima da parte di tutti i soggetti facenti parte dell'Ambito. Un anno prima della scadenza la Conferenza può deliberare all'unanimità dei suoi componenti la proroga della convenzione di un ulteriore periodo non superiore al precedente, sempreché intervenga entro il termine di scadenza l'approvazione degli Enti partecipanti all'Autorità

2. Eventuali modificazioni ed integrazioni della convenzione possono essere proposti in ogni tempo da ciascun Ente partecipante, sono deliberati in conformità alla procedura indicata al precedente comma e producono effetto 60 giorni dopo l'ultima approvazione.

3. L'eventuale modificazione della disciplina nazionale o regionale degli oggetti della presente convenzione comporta adeguamento automatico della medesima. Di ciò è data comunicazione agli Enti locali convenzionati per opportuna conoscenza.

Art. 5

(Rappresentanza)

1. Gli enti locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 - "Biellese, Vercellese, Casalese", sono rappresentati nella Conferenza dell'Autorità d'Ambito nelle forme e nei modi stabiliti dalla L. R. n° 13 del 1997, cit. e dalla presente convenzione.

2. Le quote sono determinate riservando ai Comuni ed alle Comunità Montane dell'Ambito il 75% della rappresentanza espressa per il 37,5% in base alla popolazione residente, per il 20% in base alla superficie edificata così come rilevata all'interno della Banca Dati Territoriale della Regione Piemonte e per il 17,5% in base alla superficie territoriale; per le Province è riservato il 25% delle quote determinate parimenti per metà in base alla popolazione residente e per la restante metà in base al numero di Comuni appartenenti a ciascuna Provincia.

3. I valori percentuali ottenuti così come sopra descritto, fino alla quarta cifra decimale, sono moltiplicati per 10.000; le quote complessivamente sommate ammontano a 1.000.000. La rappresentanza delle Comunità Montane è data dalla somma delle rappresentanze dei Comuni che le compongono.

4. Le quote unitarie vengono rielaborate come sopra specificato in base alle intervenute variazioni demografiche (rilevazioni quinquennali ISTAT); le modificazioni, approvate dall'Autorità d'Ambito, comportano adeguamento automatico delle quote di rappresentanza.

Art. 6

(Aree Territoriali Omogenee)

1. I Comuni non appartenenti alle Comunità Montane, costituiscono Aree Territoriali Omogenee individuate nell'allegato B alla presente convenzione. Su istanza motivata dei Comuni e previo parere conforme degli altri Comuni ricompresi nelle aree oggetto di modificazione, la Conferenza può deliberare l'istituzione di nuove aree territoriali omogenee, o modificare le esistenti, definendo le relative rappresentanze aggregate. Le deliberazioni sono recepite nell'allegato C al presente atto.

2. I Sindaci di tali Comuni, o gli assessori o consiglieri loro delegati, si riuniscono in assemblea, convocata dal Sindaco del Comune centro-zona, ovvero da uno o più Sindaci che rappresentano 1/20 della quota di rappresentanza. La delega dei Sindaci è data sino al termine del loro mandato di organo comunale, può essere revocata dallo stesso solo per venir meno del rapporto fiduciario. Il Sindaco che ha disposto la convocazione, o il più anziano tra questi, assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è costituita validamente dalla maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza degli appartenenti all'area. L'Autorità d'Ambito, tramite gli Uffici di cui agli articoli seguenti, assicura il supporto al funzionamento delle Assemblee dei Sindaci delle Aree Territoriali Omogenee.

4. L'Assemblea dei Sindaci dell'Area Territoriale Omogenea elegge tra i componenti il proprio rappresentante nella Conferenza dell'Autorità d'Ambito, assicurando modalità che garantiscono equamente le realtà territoriali. Il rappresentante dell'Area Territoriale Omogenea rende periodicamente conto del proprio mandato all'Assemblea, consulta almeno due volte l'anno i Sindaci dell'Area Territoriale Omogenea, utilizzando le forme disciplinate dall'art. 14 della Legge 241/90, salvo che l'Assemblea deliberi forme più adeguate.

5. L'Assemblea può presentare proposte alla Conferenza ed esprimere pareri sull'organizzazione del Servizio Idrico Integrato. Per il territorio di competenza esprime il parere obbligatorio su quanto indicato all'art. 5, comma II della L.R. n° 13/97. I pareri dell'Assemblea vincolano comunque il voto del rappresentante in Conferenza.

Art. 7

(Partecipazione)

1. Con cadenza almeno triennale, il Presidente dell'Autorità d'Ambito convoca la Conferenza Generale di tutti gli Enti partecipanti all'Ambito al fine di discutere e valutare i problemi posti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché eventuali proposte di modificazione della presente convenzione, la sua funzionalità ed adeguatezza al raggiungimento dei fini perseguiti.

2. I Sindaci devono essere consultati dai rappresentanti almeno in occasione dell'approvazione del preventivo e del rendiconto, delle tariffe, della scelta del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, riferendo degli oggetti in deliberazione, dell'andamento di gestione del servizio idrico integrato, nonché recependo eventuali indirizzi cui attenersi in Conferenza.

3. Ai Comuni e alle Comunità montane a mezzo dei loro rappresentanti in Conferenza è inviata la relazione annuale sull'andamento tecnico-gestionale dell'erogazione del servizio, il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il programma di attuazione di erogazione del servizio, la deliberazione del modello organizzativo e delle forme di gestione del servizio idrico integrato, la definizione delle tariffe, che sono pubblicate all'Albo pretorio di ciascun ente.

4. Ogni consigliere degli enti locali appartenenti all'Ambito può chiedere copia degli atti dell'Autorità, fermo restando il dovere di questi di serbare il segreto d'ufficio.

TITOLO II
DELLA STRUTTURA

Art. 8

(Organizzazione dell'Autorità d'Ambito)

1. L'Autorità d'Ambito esercita le funzioni elencate all'articolo 3, l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, in nome e per conto di tutti gli enti locali appartenenti all'Ambito territoriale.
2. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Province e dei Presidenti delle Comunità montane, è l'organo rappresentativo dell'Autorità d'Ambito.
3. L'Autorità d'Ambito articola la propria organizzazione nell'ufficio di presidenza, presso la sede dell'Autorità medesima, nonché, se ritenuto necessario dalla maggioranza dell'Assemblea, in uffici decentrati localizzati nel territorio degli Enti appartenenti all'Ambito.
4. Gli uffici decentrati sono individuati con atto generale d'organizzazione deliberato dalla Conferenza a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di rappresentanza. Tale atto definisce inoltre le professionalità necessarie all'esercizio delle attività istituzionali dell'Autorità, siano esse degli uffici di presidenza, o di quelli decentrati, nonché la composizione e le competenze di un Comitato Esecutivo.
5. Sono organi di controllo dell'Autorità d'Ambito i Sindaci dei Comuni che non gestiscono il servizio idrico integrato o parte di esso.

Capo I - La Conferenza

Art. 9

(Definizione)

1. Le funzioni del servizio idrico integrato indicate all'art. 3 della legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 13, sono esercitate dalla Conferenza dell'Autorità

2. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Sindaci dei Comuni non appartenenti alle Comunità montane, dai presidenti di Comunità montane e dai presidenti delle Province, o loro assessori e consiglieri loro delegati, così come disciplinato ai sensi dei precedenti articoli.
3. I rappresentanti degli enti locali restano in carica sino alla loro sostituzione.
4. Le deleghe ad altri componenti l'Autorità d'Ambito e i patti di sindacato di voto sono nulli per violazioni delle norme imperative di diritto pubblico che definiscono l'esercizio associato delle funzioni istituzionali di ciascun ente locale.

Art. 10

(Funzionamento)

1. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito si riunisce presso uno degli uffici dell'Autorità in sessione ordinaria almeno due volte l'anno in occasione della discussione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Il Presidente convoca la Conferenza indicando l'ordine del giorno, ora e luogo della riunione, con preavviso di almeno 20 giorni, o cinque giorni in caso di urgenza. La Conferenza è convocata altresì ove lo richiedano tanti componenti che rappresentino almeno un ventesimo delle quote di rappresentanza .
3. In prima convocazione la Conferenza delibera a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di rappresentanza. In mancanza dei componenti necessari, il Presidente convoca una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, da tenersi non prima di dieci giorni, ove la Conferenza delibera a maggioranza della metà più uno delle quote di rappresentanza.
4. Nelle materie di cui al comma II dell'art. 5 della L.R. n. 13/97 l'Autorità d'Ambito delibera in prima convocazione a maggioranza dei due terzi delle quote di rappresentanza, purché i rappresentanti degli enti il cui territorio è interessato esprimano voto favorevole. In seconda seduta, da tenersi non prima di un mese dalla precedente, con identico ordine del giorno, la Conferenza delibera a maggioranza dei tre quarti delle quote di rappresentanza .

Capo II - Il Presidente

Art. 11

(Presidente dell'Autorità d'Ambito e Comitato esecutivo)

1. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito è eletto dalla Conferenza nel suo seno a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di rappresentanza.
2. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di legge l'Autorità d'Ambito, assume ogni iniziativa inerente l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, convoca e presiede con le modalità stabilite dall'atto di organizzazione, la Conferenza dei Sindaci, dei Presidenti delle Comunità Montane e delle Province, stipula le convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato con i soggetti gestori.
3. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito provvede a trasmettere agli Enti locali convenzionati gli atti fondamentali deliberati entro venti giorni dalla loro adozione. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività dell'Autorità d'Ambito.
4. Un Comitato Esecutivo, che coadiuva il Presidente, è eletto dalla Conferenza nel proprio seno.

Capo III - Gli uffici

Art. 12

(Individuazione degli uffici degli enti locali)

1. La Conferenza dell'Autorità d'Ambito, individua i posti in pianta organica e li copre o mediante personale messo a disposizione dagli Enti locali, previa verifica dell'esistenza delle professionalità utili, o avvalendosi di professionalità esterne. Nell'atto generale d'organizzazione vengono indicati i posti in pianta organica, il personale in rapporto di servizio dell'Autorità, l'utilizzazione di locali e di attrezzature, nonché il valore del rimborso spese ai singoli enti.
2. Gli uffici dell'Autorità possono anche fruire di forme di tele-lavoro site presso gli enti locali, nei limiti di quanto approvato dalla Conferenza con atto generale d'organizzazione. L'Autorità può sempre addivenire alla stipulazione di appalti di servizi o conferire incarichi professionali a termine, negli stessi limiti in cui la legge lo consente agli enti locali.
3. I responsabili degli uffici degli enti locali individuati come uffici dell'Autorità svolgono gli atti istruttori e di esecuzione delle decisioni della Conferenza o dei dirigenti dell'ufficio di presidenza, nonché la vigilanza tecnica sulla erogazione del servizio idrico integrato ed ogni altra funzione o atto di gestione ad essi demandato, conformandosi alle relative istruzioni. Questioni di interesse

comune possono essere decise periodicamente in conferenze di servizi, indette in qualsiasi tempo dai dirigenti competenti.

Art. 13

(Competenze dell'ufficio di presidenza dell'Autorità)

1. Sono attribuiti al Direttore ed ai dirigenti degli uffici di presidenza dell'Autorità, secondo le rispettive competenze:

- a) il controllo degli standard di efficienza ed economicità della gestione dei servizi idrici, secondo gli indirizzi dello Stato e della Regione;
- b) la direzione del controllo tecnico-gestionale sull'erogazione del servizio con relazione annuale alla Conferenza (art. 5, comma III, lett. d), l. r. n. 13 del 1997, cit.; art. 9 comma III l. 36/1994);
- c) la direzione dell'attuazione del programma delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio;
- d) la conclusione e stipulazione dell'accordo di programma tra Autorità d'Ambito (artt. 10 e 5, comma III, lett. b) l. r. 13/1997);
- e) la stipulazione della convenzione e gli altri atti necessari al trasferimento della gestione del servizio agli enti gestori (art. 5 comma III, lett. c), l. r. 13/1997; art. 11 l. 36/1994), ivi compreso l'uso di opere, impianti, canalizzazioni di proprietà degli Enti locali o in loro dotazione.

Art. 14

(Competenze degli uffici decentrati dell'Autorità)

1. In osservanza delle direttive dell'ufficio di presidenza o della Conferenza dell'Autorità, salvo motivata avocazione dei dirigenti preposti, spettano agli uffici decentrati individuati con atto generale d'organizzazione:

- a) l'istruttoria decentrata degli atti di competenza dell'Autorità (art. 5, comma II, l. r. 13/1997);
- b) l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza, anche con atti a rilevanza esterna come l'espletamento delle procedure di appalto o l'esecuzione dei lavori;
- c) il controllo tecnico-gestionale sull'erogazione del servizio;
- d) la dichiarazione di conformità al piano delle infrastrutture dei lavori di cui all'articolo 16, l. 36/1994;
- e) il nulla osta tecnico su convenzioni ex articolo 26, l. n. 36 del 1994, cit., ove previsto in convenzione tipo regionale di cui all'articolo 11, l. n. 36 del 1994, cit.

Art. 15

(Personale e direttore)

1. I dipendenti di Comuni e Province posti funzionalmente al servizio dell'Autorità d'Ambito rispondono nell'esercizio dei compiti d'ufficio, unicamente a tale Autorità, alla stessa stregua del

personale assunto o incaricato direttamente dalla stessa. L'attività svolta dai precitati dipendenti è considerata a tutti gli effetti per la progressione in carriera nell'ente di appartenenza.

2. Il direttore e gli altri dirigenti al servizio dell'Autorità dispongono dei poteri, anche di spesa, previsti dal d. lg. 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Il direttore dell'Autorità, assunto dall'esterno previa selezione dei requisiti di professionalità necessari, è nominato dalla Conferenza dell'Autorità. I requisiti di professionalità sono definiti dal Comitato esecutivo.

4. Il direttore dell'Autorità risponde del proprio operato al Presidente, dirige l'ufficio di presidenza e coordina ogni altro ufficio dell'Autorità, in conformità alla presente convenzione, all'atto generale d'organizzazione e alle altre norme vigenti.

Capo IV - I Sindaci

Art. 16

(Poteri dei Sindaci sulla gestione del servizio)

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito:

- a) emanano le direttive necessarie alla gestione del servizio nel proprio territorio, cui si uniformano i dipendenti dell'Autorità, salvo temporanea dilazione del Presidente dell'Autorità per un periodo non superiore al trimestre, ovvero diversa determinazione della Conferenza;
- b) esercitano la vigilanza sul buon andamento dell'erogazione del servizio nel proprio territorio, possono ottenere dai gestori ogni informazione o documento relativo al servizio idrico integrato;
- c) accertano, anche a mezzo dei propri dipendenti i disservizi, irrogano le sanzioni amministrative e chiedono il pagamento delle penali di propria competenza;
- d) presentano al Presidente dell'Autorità la relazione annuale sull'andamento del servizio nel proprio territorio, al Direttore eventuali suggerimenti, reclami o denunce;
- e) possono chiedere documenti, informazioni o chiarimenti ai dirigenti in servizio all'Autorità che debbono rispondere immediatamente, nonché presentare esposti all'Autorità;
- f) sono sentiti in audizione formale dal Presidente, o dalla Conferenza dell'Autorità, rispettivamente entro quindici o sessanta giorni dalla richiesta.

TITOLO III DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Capo I - Criteri di gestione

Art. 17

(Gestione del Servizio Idrico Integrato)

1. Alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale ottimale si provvede, nelle forme e nei modi determinati dall'articolo 7 della L.R. 13/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Autorità d'Ambito, nell'attuare le gradualità e le modulazioni della tariffa di cui agli articoli 13 e 14 della Legge 36/94, nonché nell'individuare la destinazione dei canoni di concessione previsti nella convenzione di gestione, dovrà tenere conto dello stato di consistenza e funzionalità delle infrastrutture esistenti, degli investimenti effettuati e di quelli necessari.
3. Ai soggetti gestori è affidata, e ne rispondono nei confronti degli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, la gestione del Servizio Idrico Integrato, così come definito dall'art. 4, lettera f della Legge 36/94.
4. I rapporti tra i soggetti gestori e l'Autorità d'Ambito sono definiti mediante la stipulazione della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/97.

Art. 18

(Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale e organizzativo, come previsto dall'articolo 7, comma III, della legge regionale n. 13/97, possono essere salvaguardati su motivata richiesta gli enti gestori che rispondono ai requisiti di cui all'atto di indirizzo punto 2 approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 31-23227 del 24/11/1997.
2. L'Autorità d'Ambito, sulla scorta delle verifiche effettuate secondo quanto previsto dalla normativa regionale, nonché di quanto specificato al precedente comma, determina le salvaguardie.

Art. 19

(Organismi esistenti non salvaguardati)

1. Gli organismi di gestione esistenti non riconoscibili nei parametri di cui al precedente articolo 18 continuano la gestione dei servizi idrici loro affidati fino alla stipulazione della convenzione con i soggetti gestori. Nei successivi 120 giorni dalla stipulazione delle suddette convenzioni, o termine maggiore stabilito nelle stesse, gli enti locali partecipanti all'Ambito provvedono allo scioglimento degli organismi di gestione non salvaguardati, e s'impegnano ad affidare, con le modalità previste nella convenzione di gestione le opere, i beni e gli impianti pertinenti i Servizi Idrici gestiti anche in economia, al soggetto gestore.

Art. 20

(Tariffa del Servizio Idrico Integrato)

1. La tariffa d'Ambito costituisce il corrispettivo dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato.
2. L'Autorità d'Ambito determina la tariffa secondo quanto previsto dall'art. 13 delle Legge 36/94, perseguendo principi di solidarietà e di gradualità, prevedendo specifiche modulazioni in relazione a situazioni di disagio e di marginalità socio-economiche e tenuto conto altresì dell'articolazione per fasce territoriali e di utenza, anche con riferimento alle diverse e particolari situazioni idrogeologiche.
3. Nelle tariffe differenziate di cui al comma 2 è ricompresa una quota del 3% per interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. 13/97.
4. L'Autorità d'Ambito destina il suddetto 3% della tariffa alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano mediante devoluzione alle Comunità Montane del relativo importo sulla base di programmi specifici d'intervento presentati dalle Comunità Montane stesse.

Art. 21

(Autorizzazione all'esecuzione di opere)

1. Gli Enti locali convenzionati s'impegnano ad autorizzare il gestore, per la durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del Servizio.
2. Il gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minore disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori, a tal fine a garanzia dell'esatto adempimento dei ripristini, gli Enti locali potranno chiedere al gestore idonee polizze fideiussorie.

Capo II - Accesso e controllo

Art. 22

(Diritto degli utenti)

1. L'Autorità d'Ambito assicura che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 ed adottino le rispettive Carte dei Servizi secondo quanto previsto dal D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
2. Le convenzioni che regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i soggetti gestori devono contenere specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sopra stabilito.
3. Le stesse convenzioni disciplinano inoltre l'obbligo dei gestori di fornire agli Enti Locali costituenti l'Autorità d'Ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio territorio e al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 23

(Pubblicazione e accesso degli enti)

1. La relazione annuale sull'andamento tecnico - gestionale dell'erogazione del servizio e le deliberazioni della Conferenza sono trasmesse ad ogni Ente locale costitutivo dell'Autorità che provvede alla pubblicazione di essi secondo le forme previste per le deliberazioni dei rispettivi Consigli.
2. Per ogni atto dell'Autorità d'Ambito si applicano le norme di legge vigenti sull'accesso ai documenti della pubblica amministrazione, fermo restando che nessun segreto può essere opposto ai componenti degli organi degli enti locali costitutivi dell'Autorità.

Art. 24

(Controllo)

1. Il controllo preventivo di legittimità degli atti dell'Autorità è stabilito dalla legge.

2. Si applicano agli atti dell'Autorità le disposizioni che disciplinano il potere della Regione in caso di mancato esercizio di funzioni obbligatorie per legge di Comuni e Province.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 25

(Rapporti finanziari)

1. L'Autorità d'Ambito approva il preventivo entro il 30 settembre, ed il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ambito.
2. L'Autorità utilizza, in conformità alla presente convenzione, gli uffici di ragioneria e la tesoreria della Provincia dove ha sede l'Autorità stessa.
3. Il bilancio dell'Autorità d'Ambito costituisce un autonomo centro di costo del bilancio della Provincia dove ha sede l'Autorità stessa.

Art. 26

(Dotazione dell'Autorità d'Ambito)

1. All'Autorità d'Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
2. Tutti i beni destinati al pubblico servizio del ciclo completo delle acque, di proprietà dei singoli enti locali o degli enti gestori salvaguardati, secondo le norme di legge vigenti restano di proprietà degli stessi; della consistenza è redatto apposito elenco.
3. I beni delle gestioni esistenti di cui sia deliberata la trasformazione, liquidazione o comunque la cessazione, appartengono agli enti locali di riferimento e, secondo le norme vigenti, sono attribuiti in uso alle nuove gestioni deliberate dall'Autorità d'Ambito.

Art. 27

(Sede dell'Autorità d'Ambito e del Gestore)

1. L'assemblea dell'Autorità d'Ambito, in occasione della prima riunione di cui all'articolo 33 comma 1, individua, con le modalità di votazione previste all'articolo 10 comma 3, la sede dell'Autorità con riferimento ai capoluoghi di Vercelli o di Biella.
2. Fino alla determinazione di cui al comma 1, la sede dell'Autorità è individuata, ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. 13/97, presso la Provincia di Biella.
3. L'assemblea dell'Autorità d'Ambito, in occasione delle determinazioni di cui all'art. 2 comma 4, definisce l'organizzazione territoriale, compresa la sede principale, degli sportelli al pubblico dell'Ente del coordinamento del Servizio Idrico integrato o del Gestore unico.

Art. 28

(Modificazioni della convenzione)

1. Le modificazioni della presente convenzione possono avvenire con deliberazione all'unanimità dalla Conferenza d'Autorità d'Ambito, ratificata dai Consigli degli Enti locali.
2. Proposte di modificazione possono essere presentate dagli enti locali in occasione delle consultazioni ai sensi del precedente art. 7.

Art. 29

(Modificazioni dell'Ambito territoriale ottimale)

1. Al momento in cui le disposizioni dell'art. 3 della L. R. 2 luglio 1999 n. 13, che prevede modificazioni territoriali degli enti partecipanti, diverranno efficaci e in tutti i casi in cui il Consiglio Regionale, con propria deliberazione modifichi i confini dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", includendo nuovi Comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, ed approvata dall'Autorità d'Ambito con votazione unanime.
2. In tal caso le quote di rappresentanza dei singoli enti locali partecipanti all'Ambito e le perimetrazioni delle Aree Territoriali Omogenee interessate dalle suddette modificazioni sono rideterminate tenuto conto delle variazioni intervenute.
3. Le modificazioni intervenute per effetto di quanto previsto dal precedente comma 1, dovranno essere approvate da tutti gli enti locali partecipanti e sottoscrittori della presente convenzione.
4. I Comuni subentrati approvano la convenzione di adesione nel testo al momento vigente e con le stesse modalità della presente. Il Presidente dell'Autorità d'Ambito è autorizzato a ricevere e sottoscrivere per tutti gli enti partecipanti la convenzione di adesione.

Art. 30

(Modificazioni della forma di organizzazione dell'Autorità d'Ambito)

Entro un anno dalla costituzione dell'Autorità d'Ambito, la Conferenza è impegnata a valutare l'opportunità di trasformazione in Consorzio della forma di organizzazione della Autorità stessa, secondo lo statuto indicato all'allegato D del presente atto, previo approfondimento delle conseguenze in termini organizzativi, tecnici ed economici.

La proposta di trasformazione è approvata dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi delle quote, e produce effetti con l'approvazione dei consigli di tutti gli enti locali costituenti l'ambito.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31

(Quote di rappresentanza)

1. In prima costituzione le quote di rappresentanza degli enti locali nella Conferenza dell'Autorità d'Ambito sono quelle stabilite nell'elenco C allegato alla presente convenzione (dati ISTAT 1991, Dati BDT Regione Piemonte).

Art. 32

(Prima riunione d'Assemblea delle Aree Territoriali Omogenee)

1. La prima riunione d'Assemblea delle Aree Territoriali Omogenee per la nomina del rappresentante nell'Autorità d'Ambito è disposta dal Sindaco del Comune centro-zona entro un mese dalla data di ratifica della presente convenzione. Scaduto inutilmente tale termine alla convocazione provvede il Presidente della Provincia competente per territorio.

Art. 33

(Organi e uffici in prima attuazione)

1.- La prima convocazione della Conferenza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 "Biellese, Vercellese, Casalese" è effettuata dal Presidente della Provincia di Biella, presso tale sede, ai sensi dell'art. 4 comma III della L.R. n. 13/97

2.- In prima attuazione e sino all'emanazione dell'atto generale di organizzazione, alle attività necessarie al funzionamento dell'ufficio di Presidenza dell'Autorità provvede la Provincia dove ha sede l'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 27, tramite propri mezzi e proprio personale all'uopo individuato.

3.- Sino a diversa determinazione con atto generale di organizzazione ed al fine di garantire un immediato funzionamento dell'Autorità d'Ambito, la Provincia di Biella, la Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia ed il Comune di Casale Monferrato sono uffici decentrati dell'Autorità d'Ambito e ne esercitano le relative competenze.

4.- Sempre in prima attuazione, alle spese di funzionamento si fa fronte mediante l'utilizzo di somme attribuite dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/97, nonché di eventuali anticipazioni delle Amministrazioni provinciali.